Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI....2
Articolo 1. Il Dipartimento e le sue attribuzioni....2
Articolo 2. Afferenze....2
Articolo 3. Locali e attrezzature....2
Articolo 4. Organi del Dipartimento....2
Titolo II - Organi del Dipartimento e loro funzionamento....3
Articolo 5. Il Direttore del Dipartimento....3
Articolo 6. Il Consiglio di Dipartimento....3
Articolo 7. Attribuzioni del Consiglio....4
Articolo 8. Limiti alla partecipazione nelle sedute del Consiglio....5
Articolo 9. Funzionamento del Consiglio....5
Articolo 10. La Giunta di Dipartimento....5
Articolo 11. Attribuzioni della Giunta....6
Articolo 12. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Dipartimento....7
Titolo III - Gestione amministrativa, finanziaria e contabile....8
Articolo 13. Modalità di gestione....8
Articolo 14. Il Responsabile Amministrativo di Dipartimento....8
Titolo IV - Strutture ed articolazioni funzionali all'attività di ricerca....9
Articolo 15. Sezioni di Ricerca....9
Articolo 16. Laboratori....9
Titolo V - Norme elettorali....11
Articolo 17. Operazioni elettorali....11
Titolo VI - Norme finali....12
Articolo 18. Modifica del Regolamento e Norme di Rinvio....12
Allegato A — Settori Scientifico-Disciplinari attivi presso il Dipartimento....13
Allegato B — Settori Scientifico-Disciplinari di interesse del Dipartimento....13
Allegato C — Sezioni di Ricerca del Dipartimento....13
Allegato D — Laboratori del Dipartimento....13

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Il Dipartimento e le sue attribuzioni

1. Il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, istituito con Decreto Rettorale n. 43 del 7 febbraio 2012, è definito nello Statuto, art.IV.1, comma 1 e 2. I suoi Settori di riferimento sono indicati negli allegati A e B di questo regolamento.

2. II Dipartimento esercita tutti i compiti che gli sono demandati dalle norme generali di legge, dall'Ordinamento Universitario, dallo Statuto (GU - serie generale - n. 186 dell'11 agosto 2018, art.IV.1 e successive integrazioni), dal Regolamento Generale di Ateneo (DR 680 del 18 settembre 2019), dai Regolamenti di Ateneo, dal documento sulle "Politiche di Ateneo per l'Assicurazione della Qualità", dal presente Regolamento, dalle deliberazioni e dalle determinazioni degli Organi di Governo di Ateneo.

3. Il Dipartimento adempie i compiti descritti nello Statuto art.IV.1, comma 9. La dove si legge "Assegno di Ricerca" è sostituito in "Contratto di Ricerca".

Articolo 2. Afferenze

1. L'afferenza al Dipartimento è disciplinata nello Statuto, art.IV.1.

Articolo 3. Locali e attrezzature

1. II Dipartimento ha sede nei locali indicati dal relativo Decreto Rettorale istitutivo e successivi aggiornamenti.

2. Tali locali possono essere utilizzati per le sole attività istituzionali del Dipartimento e sono dati in consegna al Direttore del Dipartimento secondo le procedure previste dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e dal Regolamento per l'utilizzo dei locali dell'Università.

3. Per l'assolvimento dei propri compiti il Dipartimento potrà avvalersi, inoltre, di locali in comodato d'uso e delle attrezzature assegnate con specifici provvedimenti del competente organo.

Articolo 4. Organi del Dipartimento

Gli organi di Dipartimento sono definiti nello Statuto, art.IV.1.

Titolo II - Organi del Dipartimento e loro funzionamento

Articolo 5. Il Direttore del Dipartimento

1. Il ruolo del Direttore e le sue funzioni sono disciplinati nello Statuto, art.IV.1 e nel documento sulle "Politiche di Ateneo per l'Assicurazione della Qualità".

2. L'elezione del Direttore è disciplinata sia nello Statuto, art.IV.1 che nel Regolamento Generale di Ateneo, titolo IV e articolo V.4.

Articolo 6. Il Consiglio di Dipartimento

1. Il ruolo del Consiglio di Dipartimento e la sua partecipazione sono disciplinati nello Statuto, art.IV.1.

2. La rappresentanza degli studenti è articolata in due insiemi:

a) la rappresentanza degli studenti che risultino regolarmente iscritti a uno dei Corsi di Studio del Dipartimento;

b) la rappresentanza degli studenti di Dottorato di Ricerca afferenti funzionalmente al Dipartimento. Quest'ultimo insieme è costituito da un numero di rappresentanti pari al numero dei corsi di Dottorato di Ricerca gestiti dal Dipartimento.

L'elettorato passivo per l'insieme a) della rappresentanza studentesca è costituito dagli studenti che risultino regolarmente iscritti, alla data di indizione delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso a uno dei Corsi di Studio del Dipartimento, mentre l'elettorato attivo è costituito dagli studenti che risultino regolarmente iscritti, alla data di indizione delle elezioni, a uno dei Corsi di Studio del Dipartimento.

L'elettorato passivo per l'insieme b) della rappresentanza studentesca è costituito dagli studenti di Dottorato di Ricerca che risultino regolarmente iscritti, alla data di indizione delle elezioni, per la prima volta ad uno dei Corsi di Dottorato di ricerca, mentre l'elettorato attivo è costituito da tutti gli studenti di Dottorato afferenti funzionalmente al Dipartimento.

Le modalità di elezione della rappresentanza degli studenti sono stabilite dal Regolamento per le elezioni studentesche.

Chiunque tra i rappresentanti degli studenti, che siano stati eletti, non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio alle quali è convocato, decade automaticamente dal mandato. In caso di rinuncia, di dimissioni, di cessazione dalla qualifica o di perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti, si procede ad attingere alle liste di appartenenza fino all'esaurimento dei non eletti. Qualora ciò non sia possibile, si procede alle elezioni suppletive che dovranno tenersi entro il termine massimo di novanta giorni dalla anticipata cessazione dalla carica dell'eletto.

Articolo 7. Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio di Dipartimento ha i compiti descritti nel documento "Politiche di Ateneo per l'Assicurazione della qualità" ed è titolare delle seguenti attribuzioni:

a) delibera la proposta di avvio delle procedure concorsuali di reclutamento dei Professori di prima e di seconda fascia e dei Ricercatori a tempo determinato, e le relative proposte di chiamata ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo sulla chiamata di Professori e dei Ricercatori;

b) promuove e coordina le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo Professore e Ricercatore;

c) promuove collaborazioni con soggetti sia pubblici, sia privati a sostegno della ricerca e della didattica e approva le relative convenzioni e i contratti che rientrino nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

d) delibera, nel rispetto della libertà di insegnamento e sentiti gli interessati, i compiti didattici e organizzativi dei professori e dei ricercatori ad esso afferenti;

e) verifica che i compiti di legge dei professori e dei ricercatori ad esso afferenti siano stati assolti, ivi compresa la verifica periodica dell'attività di professori e ricercatori;

f) delibera, nel rispetto della normativa vigente, sulla proposta di attribuzione di contratti, a titolo oneroso o gratuito, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali per fare fronte a esigenze didattiche dei Corsi di Studio;

g) delibera il Regolamento di Dipartimento e le sue eventuali modifiche;

h) autorizza le spese nell'ambito della capienza del bilancio di Dipartimento e nei limiti previsti;

i) detta i criteri generali per l'impiego dei fondi assegnati al Dipartimento e per l'impiego coordinato del personale, dei mezzi, degli strumenti e delle attrezzature in dotazione;

j) approva la parte del bilancio dell'Ateneo di competenza del Dipartimento;

k) delibera sulle variazioni di bilancio proposte dal Direttore;

l) delibera in merito alla stipula di contratti e convenzioni con enti esterni per lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza, di formazione e di conto terzi;

m) formula la proposta di attivazione di programmi integrati di studio, anche al fine del rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti; attiva iniziative di cooperazione interuniversitaria e di erogazione di insegnamenti in lingua diversa dall'Italiano;

n) istituisce i Consigli dei Corsi di Studio e attribuisce loro i Corsi di Studio di competenza, tra quelli gestiti dal Dipartimento;

o) nomina, su proposta del Direttore, commissioni istruttorie su specifiche materie d'interesse del Dipartimento;

p) esprime pareri sugli argomenti previsti dai regolamenti e dallo Statuto di Ateneo;

q) delibera sull'istituzione e sullo scioglimento dei Laboratori di Dipartimento, assegna agli stessi, ove possibile, le unità di personale tecnico;

r) delibera sull'istituzione delle Sezioni di Dipartimento;

s) può delegare, su proposta del Direttore, la trattazione di determinate materie di propria competenza alla Giunta, in aggiunta a quelle previste dall'Articolo specifico, specificando, nella relativa deliberazione, la funzione deliberativa o consultiva dell'operato della stessa; è fatta salva la possibilità che il Consiglio deliberi anche su materie delegate alla Giunta, ove essa non si sia espressa in merito;

t) esercita tutte le altre attribuzioni che sono demandate al Dipartimento dal vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché dalle disposizioni degli organi di governo dell'Ateneo.

Articolo 8. Limiti alla partecipazione nelle sedute del Consiglio

Oltre ai casi di incompatibilità e obbligo di astensione previsti dalla normativa generale per conflitto di interesse, la partecipazione alle sedute del Consiglio è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) i Professori di seconda fascia sono esclusi dalla partecipazione alla trattazione e alle deliberazioni di tutte le questioni relative a persone afferenti alla docenza di prima fascia;

b) i Ricercatori sono esclusi dalla partecipazione alla trattazione e alle deliberazioni di tutte le questioni relative a persone afferenti alla docenza di prima e di seconda fascia;

c) i rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo sono esclusi dalla partecipazione alla trattazione e alle deliberazioni di tutte le questioni relative a persone afferenti alla docenza di prima e di seconda fascia e ai ricercatori;

d) i rappresentanti degli studenti sono ammessi alla trattazione degli argomenti relativi alla didattica e sono in ogni caso esclusi dalla trattazione di questioni relative a persone.

Articolo 9. Funzionamento del Consiglio

Il funzionamento del Consiglio è disciplinato nel Regolamento Generale di Ateneo, Titolo II.

Articolo 10. La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è normata nello Statuto. Per il DIEI si stabilisce che è composta da: Direttore, dai Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio del Dipartimento, quali componenti di diritto, nonché da sei rappresentanti degli afferenti al Dipartimento. Partecipano alle riunioni della Giunta il Direttore Vicario, con voto consultivo e il Responsabile Amministrativo, con funzioni di Segretario Verbalizzante. Partecipano inoltre con voto consultivo i rappresentanti dei gruppi scientifico disciplinari non rappresentati dalla suddetta composizione, nel numero di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. In caso di istituzione delle Sezioni di Ricerca, i Coordinatori di Sezione fanno parte della Giunta come componenti di diritto ed il numero di componenti eletti viene diminuito del numero corrispondente.

3. L'elettorato passivo per i componenti eletti della Giunta è costituito dai Professori di ruolo del Dipartimento che afferiscono ad un Settore Scientifico-Disciplinare diverso da quelli di afferenza dei componenti di diritto della Giunta.

4. L'elettorato attivo per i componenti eletti della Giunta è costituito dagli afferenti al Dipartimento. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto e con preferenza unica.

5. Il mandato dei componenti della Giunta coincide con quello del Direttore del Dipartimento. Chiunque tra i componenti eletti non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle riunioni della Giunta decade automaticamente dal mandato. Il Direttore, rilevata la decadenza, indice un'elezione suppletiva entro novanta giorni dalla stessa.

6. Qualora uno dei componenti eletti della Giunta si dimetta, o cessi di fare parte del Dipartimento, o sia impedito a partecipare alle riunioni della Giunta per un periodo superiore ai sei mesi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro novanta giorni.

7. Qualora uno dei componenti di diritto della Giunta si dimetta, o cessi di fare parte del Dipartimento, o sia impedito a partecipare alle riunioni della Giunta per un periodo superiore a sei mesi, esso viene sostituito dal suo Vicario. In caso di impedimento occasionale a partecipare alle riunioni della Giunta, un componente di diritto può altresì delegare alla partecipazione il suo Vicario.

8. La convocazione della giunta segue le norme di convocazione del Consiglio riportate nel Regolamento Generale, titolo II.

9. Le adunanze della Giunta sono valide se è presente la metà più uno, con arrotondamento per difetto, degli aventi titolo. Nel computo per determinare il quorum strutturale (partecipativo) si escludono gli assenti giustificati.

10. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso in cui il numero dei favorevoli sia inferiore alla somma del numero dei contrari e degli astenuti la proposta è respinta. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

11. Per la Giunta si applicano, per quanto compatibili, le medesime regole relative ai limiti alla partecipazione alle sedute del Consiglio.

Articolo 11. Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta ha potere istruttorio sui seguenti punti:

a) istruisce la proposta di avvio delle procedure concorsuali di reclutamento dei Professori di prima e di seconda fascia e dei Ricercatori a tempo determinato, e le relative proposte di chiamata ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo sulla chiamata di Professori e dei Ricercatori;

b) elabora il piano triennale della didattica, della ricerca e della terza missione/impatto sociale finalizzato al costante miglioramento della qualità delle attività didattiche, di ricerca e della produzione scientifica, con specifico riferimento ai rispettivi livelli di internazionalizzazione;

c) predispone la parte del bilancio dell'Ateneo di competenza del Dipartimento;

d) applica metodologie e strumenti per la valutazione interna dell'attività del Dipartimento.

2. La Giunta ha potere deliberativo sui seguenti punti:

a) delibera, nel rispetto della normativa vigente, sulla proposta di attribuzione di contratti, a titolo oneroso o gratuito, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali per fare fronte a esigenze didattiche, anche integrative, dei Corsi di Studio;

b) autorizza le spese con gli stessi vincoli del Consiglio di Dipartimento;

c) delibera sui piani di ripartizione degli utili, su proposta dei responsabili di attività;

d) delibera in merito all'attivazione di contratti di ricerca;

e) avvia le procedure per l'assegnazione di contratti di ricerca.

3. Tutte le delibere della Giunta sono portate a conoscenza del Consiglio nella prima seduta utile.

4. Il Consiglio può delegare alla Giunta la trattazione di determinate materie di propria competenza, in aggiunta a quelle previste dal presente articolo, specificando la funzione deliberativa o consultiva, nei limiti previsti dallo Statuto.

Articolo 12. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Dipartimento

1. La Commissione Paritetica è disciplinata dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il numero totale di componenti della Commissione paritetica Docenti-Studenti è fissato in un numero pari al doppio del numero complessivo di classi di Laurea e di Laurea Magistrale alle quali appartenga almeno un corso di studio attivo nel Dipartimento.

Titolo III - Gestione amministrativa, finanziaria e contabile

Articolo 13. Modalità di gestione

1. Il Dipartimento, per lo svolgimento delle proprie attività si avvale della propria struttura tecnico-amministrativa e delle altre strutture e servizi esterni eventualmente messi a disposizione dall'Ateneo.

2. La struttura tecnico-amministrativa del Dipartimento, composta dal Responsabile Amministrativo e dal personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, concorre alle attività del Dipartimento nella realizzazione delle attività amministrative, gestionali e tecnico-scientifiche di laboratorio.

3. Il personale tecnico e amministrativo assegnato al Dipartimento partecipa all'elaborazione delle linee di indirizzo del Dipartimento attraverso la propria rappresentanza negli Organi Collegiali del Dipartimento.

4. Le strutture esterne di supporto al Dipartimento sono unità organizzative gestite direttamente dall'Ateneo che supportano il Dipartimento su alcune specifiche funzioni quali, ad esempio, la segreteria didattica, la biblioteca, la portineria, i servizi informatici.

5. Il personale tecnico e amministrativo assegnato alle strutture esterne di supporto opera e concorre funzionalmente allo svolgimento delle attività su descritte, in attuazione degli indirizzi definiti dai Direttori di Dipartimento e dagli Organi di Governo dipartimentali.

Articolo 14. Il Responsabile Amministrativo di Dipartimento

1. Tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile del Dipartimento sono affidati ad un Responsabile Amministrativo.

2. Il Responsabile Amministrativo coordina le attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità dei conseguenti atti, nei limiti di quanto ad esso imputabile; adotta tutti gli atti idonei ad assicurare l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi del Dipartimento e collabora con il Direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura.

3. Il Responsabile Amministrativo coordina le risorse umane e strumentali assegnate al Dipartimento per l'espletamento delle attività istituzionali.

4. Il Responsabile Amministrativo partecipa al Consiglio ed alla Giunta con funzioni di Segretario verbalizzante ed è responsabile della tenuta dei relativi verbali.

4. L'incarico di Responsabile Amministrativo è attribuito dal Direttore Generale, di concerto con il Direttore di Dipartimento, ad un impiegato amministrativo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

5. L'incarico di Responsabile Amministrativo ha durata normata nello Statuto.

Titolo IV - Strutture ed articolazioni funzionali all'attività di ricerca

Articolo 15. Sezioni di Ricerca

1. Con Delibera del Consiglio, presa a maggioranza assoluta degli aventi diritto, possono essere costituite le Sezioni di Ricerca del Dipartimento, al fine di coordinare l'attività di ricerca degli afferenti.

2. Entro quindici giorni dalla delibera del Consiglio gli afferenti al Dipartimento formulano al Direttore le proposte di costituzione delle Sezioni di Ricerca. Una proposta di costituzione deve essere sottoscritta da non meno di dieci fra Professori di prima e seconda fascia e Ricercatori a tempo indeterminato. I Professori ed i Ricercatori che non abbiano sottoscritto la proposta di costituzione di alcuna Sezione sono assegnati dal Direttore a una delle Sezioni di Ricerca sulla base dell'omogeneità del Settore Scientifico-Disciplinare di appartenenza.

3. Le Sezioni di Ricerca sono articolazioni funzionali del Dipartimento e non hanno autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. L'elenco delle Sezioni di Ricerca istituite presso il Dipartimento è riportato nell'Allegato C che forma parte integrante del presente Regolamento.

4. Ciascuna Sezione di Ricerca elegge a scrutinio segreto e con preferenza unica tra i Professori ad essa afferenti un Coordinatore, il cui mandato coincide con quello del Direttore del Dipartimento. L'elettorato attivo coincide con gli afferenti alla Sezione.

5. Il Coordinatore designa un Vicario tra i professori afferenti alla Sezione. Il Vicario supplisce il Coordinatore in tutte le sue mansioni nei casi di assenza o di impedimento. La durata del suo mandato coincide con il mandato del Coordinatore.

Articolo 16. Laboratori

1. Su proposta di almeno tre Docenti afferenti al Dipartimento, il Consiglio, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili, può deliberare la costituzione di Laboratori di Dipartimento.

2. Ciascuna richiesta di istituzione deve essere corredata da:

a) un progetto scientifico sottoscritto dai proponenti;

b) l'individuazione, tra i Docenti afferenti, del Responsabile Scientifico del Laboratorio.

L'elenco dei Laboratori istituiti presso il Dipartimento è riportato nell'Allegato D che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

3. Il Consiglio di Dipartimento può attribuire al Laboratorio una o più unità di personale tecnico.

4. Ulteriori afferenze al Laboratorio potranno essere deliberate dal Consiglio sentito il Responsabile Scientifico del Laboratorio. La designazione del Responsabile Scientifico va rinnovata ogni tre anni da parte degli afferenti al Laboratorio e proposta per la sua approvazione al Consiglio di Dipartimento.

5. Ogni afferente al Dipartimento può afferire al più ad un Laboratorio.

6. Nel caso in cui gli afferenti ad un Laboratorio scendano al di sotto delle tre unità per un periodo superiore ai 12 mesi, il Consiglio di Dipartimento può deliberare lo scioglimento del Laboratorio.

7. Il Responsabile Scientifico di ciascun laboratorio può proporre, d'intesa con il Direttore del Dipartimento, la figura del Coordinatore Tecnico di Laboratorio nella persona di un tecnico almeno in categoria D in servizio presso il Laboratorio. Il Coordinatore Tecnico di Laboratorio è nominato dal Consiglio di Dipartimento. Nella istruttoria per il Consiglio di Dipartimento il Responsabile Scientifico individua responsabilità ed attività del Coordinatore Tecnico di Laboratorio.

Titolo V - Norme elettorali

Articolo 17. Operazioni elettorali

1. Tutte le operazioni elettorali sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo, tranne che per i rappresentanti degli studenti per i quali si rinvia al Regolamento di Ateneo per le elezioni studentesche.

Titolo VI - Norme finali

Articolo 18. Modifica del Regolamento e Norme di Rinvio

1. Ogni proposta di modifica del presente Regolamento, ivi compresa quella riguardante gli Allegati, deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio e sottoposta all'approvazione dei competenti organi di Ateneo secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento si fa rinvio allo Statuto, al Regolamento Generale di Ateneo, al Regolamento sull'introduzione del Bilancio Unico di Ateneo, al Regolamento per la gestione e la rilevazione dei fatti amministrativi in contabilità economico-patrimoniale e ad ogni altro Regolamento pubblicato sul sito di Ateneo, oltre che ad ogni altra norma di legge vigente.

Allegato A — Settori Scientifico-Disciplinari attivi presso il Dipartimento

IIET-01/A (già ING-IND/31) - Elettrotecnica
IIND-08/A (già ING-IND/32) - Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici
IIND-08/B (già ING-IND/33) - Sistemi Elettrici per l'Energia
IINF-01/A (già ING-INF/01) - Elettronica
IINF-02/A (già ING-INF/02) - Campi Elettromagnetici
IINF-03/A (già ING-INF/03) - Telecomunicazioni
IINF-04/A (già ING-INF/04) - Automatica
IINF-05/A (già ING-INF/05) - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni
IMIS-01/B (già ING-INF/07) - Misure Elettriche ed Elettroniche
MATH-02/A (già MAT/02) - Algebra
MATH-03/A (già MAT/05) - Analisi Matematica
MATH-04/A (già MAT/07) - Fisica Matematica

Allegato B — Settori Scientifico-Disciplinari di interesse del Dipartimento

Tutti quelli dell'Area CUN 01 (Scienze matematiche e informatiche)
Tutti quelli dell'Area CUN 02 (Scienze fisiche)
Tutti quelli dell'Area CUN 03 (Scienze chimiche)
Tutti quelli dell'Area CUN 08 (Ingegneria civile e Architettura)
Tutti quelli dell'Area CUN 09 (Ingegneria industriale e dell'informazione)

Allegato C — Sezioni di Ricerca del Dipartimento

non sono istituite

Allegato D — Laboratori del Dipartimento

Laboratorio di Artificial Intelligence and Data Analysis - AIDA Lab
Laboratorio di Automazione Industriale - LAI
Laboratorio di Calcolo Elettromagnetico e Diagnostica Elettromagnetica non Distruttiva - LEMNDE
Laboratorio di Compatibilità Elettromagnetica - EMCLAB
Laboratorio di Comunicazioni, Radar e Networking - CORELab
Laboratorio di Elettronica Industriale "Gianni D'Angelo" - LEI
Laboratorio di Microonde - LM
Laboratorio di Misure Industriali - LaMI
Laboratorio di Sistemi Distribuiti Intelligenti - LaSiDI
Laboratorio di Sistemi Elettrici - LaSE